



COMUNE DI BRUINO

DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE
DI BRUINO VIA PIOSSASCO 35
PER IL PERIODO DAL 01/07/2026 AL 30/06/2041

Sommario

Art. 1 - Premesse	2
Art. 2 – Sopralluogo obbligatorio.....	3
Art. 3 – Dotazioni tecniche.....	3
Art. 4 – Documentazione di gara.....	3
Art. 5 - Chiarimenti	4
Art. 6 - Comunicazioni	4
Art. 7 – Oggetto della concessione e importo	4
Art. 8 - Durata.....	5
Art. 9 – Modifica del contratto in fase di esecuzione	5
Art. 10 – Soggetti ammessi e condizioni di partecipazione.....	6
Art. 11 – Requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione	6
Art. 12 – Self cleaning.....	6
Art. 13 – Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova.....	7
Art. 13.1 – Requisiti di idoneità professionale	7
Art. 13.2 Requisiti di capacità economica-finanziaria.....	7
Art. 13.3 – Requisiti di capacità tecnica-professionale	7
Art. 14 – Subconcessione e subappalto	8
Art. 15 – Garanzie	8
Art. 16 – Modalità di presentazione dell’offerta	8

Art. 16. A) – Busta amministrativa.....	10
Art. 16. B) Offerta tecnica.....	11
Art. 16. C) – Offerta economica.....	11
Art. 17 – Soccorso istruttorio	11
Art. 18 – Criterio di aggiudicazione	12
Art. 19 – Criteri di valutazione dell’offerta tecnica.....	12
Art. 20 – Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica.....	16
Art. 21 – Metodo di calcolo dei punteggi	16
Art. 22 – Commissione giudicatrice	17
Art. 23 – Svolgimento delle operazioni di gara.....	17
Art. 24 Aggiudicazione della concessione e stipula del contratto	18
Art. 25 – Trattamento dati personali.....	19

Art. 1 - Premesse

Il presente Disciplinare contiene le norme in ordine alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché alle altre ulteriori informazioni relative alla concessione dell’impianto sportivo di Via Piossasco 35, Bruino.

In esecuzione della determina n. 130 del 26/02/2026 assunta dal Responsabile del Settore Servizi alla Persona, il Comune di Bruino (di seguito Comune) intende affidare la concessione in oggetto, come meglio descritta nel Capitolato di gara, mediante procedura aperta.

L’affidamento avviene nel rispetto dei principi dettati dal Titolo I della Parte I del Libro I del D.Lgs. 36/2023 secondo quanto previsto dall’art. 181 del medesimo decreto trattandosi di servizio qualificato come privo di rilevanza economico con delibera di Giunta n. 25 del 19/02/2026.

La presente procedura è finalizzata all’individuazione del concessionario dell’impianto sportivo di Via Piossasco 35 mediante valutazione delle offerte presentate secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Il Comune si riserva la facoltà di procedere all'affidamento anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta congrua ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, nonché di non procedere all'affidamento, qualunque sia il numero delle offerte pervenute (per irregolarità formali, opportunità, convenienza, etc.) senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei soggetti interessati. Si riserva, altresì, la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara, di prorogarne la data di apertura o di posticiparne l'orario, dandone comunicazione ai concorrenti.

Tutti i soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti dal presente atto, potranno presentare istanza allegando un’offerta tecnica ed un’offerta economica secondo i termini e le modalità indicati nel presente Disciplinare di gara.

Il luogo di svolgimento del servizio è l’impianto sportivo comunale sito in Via Piossasco 35, nel Comune di Bruino.

Il Responsabile Unico di Progetto del Comune di Bruino è Monica Busso, Responsabile del Settore Servizi alla Persona del Comune di Bruino.

Art. 2 – Sopralluogo obbligatorio

In considerazione del fatto che la conoscenza del luogo dove si svolge il servizio è condizione necessaria per la corretta formulazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è prescritto come obbligatorio il sopralluogo. Ciascun operatore interessato potrà richiedere di effettuare sopralluogo preventivo presso l'impianto sportivo.

Il sopralluogo può essere effettuato concordando appuntamento con gli uffici del Comune di Bruino, inviando un'e-mail all'indirizzo comune@comune.bruino.to.it o una pec all'indirizzo comune.bruino.to@cert.legalmail.it, oppure contattando il numero 011.9094421.

La richiesta di sopralluogo dovrà pervenire entro e non oltre dieci giorni naturali prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno due giorni di anticipo.

Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal legale rappresentante dell'operatore partecipante oppure da persona munita di apposita delega. Non è consentita la segnalazione di una stessa persona da più concorrenti.

All'atto del sopralluogo, ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento a conferma dell'effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione.

L'operatore economico uscente è espressamente esentato dall'obbligo di effettuazione del sopralluogo.

Art. 3 – Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica necessaria per poter prendere visione delle comunicazioni e della documentazione inerente la procedura.

In ogni caso è indispensabile disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet per poter prendere visione della documentazione e delle comunicazioni relative alla procedura.

Art. 4 – Documentazione di gara

La documentazione di gara comprende:

➤ CAPITOLATO SPECIALE con relativi allegati:

1. Planimetria con foto
2. Tabella tariffe
3. Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali
4. Bozza contratto

➤ DISCIPLINARE DI GARA con relativi allegati:

1. domanda di partecipazione
2. modello offerta economica.

La documentazione di gara è accessibile liberamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti”.

Art. 5 - Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, da presentarsi entro il termine perentorio di quattordici giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le richieste di chiarimento possono essere presentate esclusivamente in via telematica attraverso invio del quesito all'indirizzo PEC comune.bruino.to@cert.legalmail.it o mediante consegna a mano all'ufficio protocollo del comune.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno dieci giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte mediante pubblicazione nella sezione “*Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti*”, nell'apposito spazio dedicato alla presente procedura.

Si invitano i concorrenti a visionare il sito istituzionale per verificare le risposte ai quesiti.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Art. 6 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuati per mezzo di pubblicazione nella sezione “*Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti*”.

È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative:

- a. all'aggiudicazione;
 - b. all'esclusione;
 - c. alla decisione di non aggiudicare la concessione;
 - d. alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario,
- avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del D. Lgs 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

Eventuali soggetti partecipanti che non siano in possesso di un domicilio digitale, potranno fornire un indirizzo e-mail ordinario a cui effettuare le comunicazioni dovendo obbligatoriamente dare conferma scritta di ricezione.

Art. 7 – Oggetto della concessione e importo

La concessione ha per oggetto l'affidamento in concessione del servizio di gestione dell'impianto sportivo comunale sito in Via Piossasco 35, Bruino nel pieno rispetto di quanto previsto dal capitolato.

La concessione è costituita da un unico lotto poiché il servizio è costituito dalla gestione unitaria del campo sportivo.

Il concessionario dovrà corrispondere un canone concessorio annuale pari all'importo indicato in sede di offerta economica, a rialzo rispetto alla base di gara di € 2.000,00 (comprensivo di IVA).

Sono a totale carico dell'affidatario tutti i costi operativi relativi alla gestione dell'impianto sportivo (personale, collaboratori esterni, utenze e spese di gestione varie, materiali di consumo, pulizie, manutenzioni come definite dal capitolato e dallo schema di convenzione, tasse, imposte, ecc).

In considerazione dell'interesse pubblico e sociale che tale impianto riveste ed al perseguimento dei fini sottesi alla presente concessione, le tariffe per le attività sportiva e per l'utilizzo temporaneo dell'impianto da parte di altri soggetti sono predeterminate dal Comune.

La controprestazione a favore del concessionario consiste nel diritto di introitare:

- a. i proventi derivanti dalle tariffe per le attività sportive e per il subaffitto dei campi,
- b. i proventi derivanti dalla vendita dei titoli di accesso per manifestazioni interne,
- c. i proventi derivanti dall'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Il Concessionario, inoltre, può introitare risorse derivanti da quote associative, sponsorizzazioni autonomamente acquisite, contributi e liberalità per la gestione dell'impianto sportivo corrisposti da altri soggetti.

La responsabilità derivante dalle obbligazioni eventualmente contratte durante il periodo di gestione per la realizzazione degli interventi e delle attività dell'impianto sportivo farà capo esclusivamente al Concessionario.

Il soggetto gestore non potrà assumere impegni nei confronti di terzi, in ordine all'utilizzo dell'impianto dato in gestione, che producano effetti successivamente alla scadenza della convenzione.

La gestione dell'impianto deve essere effettuata nel rispetto di quanto previsto dal capitolato, dall'offerta tecnica ed economica, dal contratto di concessione e dal *“Regolamento comunale per la gestione e l'utilizzo degli impianti sportivi comunali”* approvato con delibera consiliare n. 53 in data 27/11/2025.

Alla scadenza del contratto, l'immobile dovrà essere restituito in buono stato di conservazione generale, salvo la normale usura derivante dall'attività svolta.

A nessun titolo il Comune potrà essere ritenuto responsabile, diretto o in solido, per le predette obbligazioni.

Art. 8 - Durata

La concessione ha una durata di quindici anni, con decorrenza 01/07/2026, e scadenza al 30/06/2041. Non è prevista la possibilità di rinnovo.

È fatta salva la possibilità di proroga tecnica limitatamente al tempo strettamente necessario per concludere le procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

L'avvio del servizio dovrà avvenire anche nelle more della stipula del contratto, dopo la verifica dei requisiti da parte del comune.

Art. 9 – Modifica del contratto in fase di esecuzione

Le modifiche del contratto consentite in fase di esecuzione sono esclusivamente quelle previste dal capitolato a cui si rimanda.

Art. 10 – Soggetti ammessi e condizioni di partecipazione

Ai sensi dell'art. 6 co. 2 del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 38 possono presentare domanda i seguenti soggetti giuridici, anche in forma associata: le Associazioni o Società Sportive Dilettantistiche, affiliate ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di Promozione Sportiva che svolgano senza scopo di lucro attività sportiva in possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.

Non è ammessa la partecipazione alla procedura di concorrenti per i quali sussistano:

- cause di esclusione di cui all'art. 94 e 95, D.lgs. n. 36/2023;
- cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D. lgs. n. 159/2011;
- cause d'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

Art. 11 – Requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione

In aggiunta a quanto prescritto al precedente articolo, ogni proponente deve essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice dei contratti nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del d.lgs. n. 36/2023 sono cause di esclusione automatica.

La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del medesimo decreto è accertata previo contraddittorio con il soggetto partecipante.

Le Associazioni e Società sportive dilettantistiche devono, inoltre, trovarsi nelle seguenti condizioni:

1. essere in regola con il pagamento di somme eventualmente dovute all'Amministrazione Comunale, o aver firmato un piano di rientro per eventuali debiti;
2. non aver commesso gravi violazioni in qualità di conduttore di immobili comunali e non essere incorsi nella risoluzione di un precedente rapporto contrattuale per cause inerenti la mala gestione del presente impianto o di altri locali comunali;
3. nei confronti dei soggetti muniti di potere di rappresentanza non devono essere state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale ovvero che comportino l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
4. non sussistere cause ostative di cui alle vigenti leggi antimafia;
5. perseguire, senza fini di lucro, finalità di formazione sportiva e di avviamento allo sport a livello agonistico, dilettantistico, promozione e diffusione della pratica sportiva e/o finalità ricreative o sociali in ambito sportivo.

Sono altresì esclusi i soggetti che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Art. 12 – Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nell'istanza di partecipazione la causa ostativa e, alternativamente: descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice; motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si

impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante. Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Art. 13 – Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova

I soggetti proponenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti negli articoli precedenti e nel presente articolo. Sono inammissibili le offerte pervenute da soggetti privi dei requisiti richiesti dal presente disciplinare.

Art. 13.1 – Requisiti di idoneità professionale

a) Iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, istituito presso il Dipartimento per lo sport dal d. lgs. 28 febbraio 2021, n. 39.

Ai fini della comprova, l'iscrizione è verificata d'ufficio dalla stazione appaltante.

Art. 13.2 Requisiti di capacità economica-finanziaria

a) Aver conseguito ricavi superiori a 50.000,00 euro annui in almeno due esercizi nell'ultimo quinquennio precedente alla data di pubblicazione del presente disciplinare.

Per la comprova del suddetto requisito l'operatore dovrà allegare il rendiconto per cassa o il bilancio di esercizio di riferimento.

Art. 13.3 – Requisiti di capacità tecnica-professionale

a) Aver gestito impianti sportivi destinati alla disciplina calcistica per almeno 3 anni nell'ultimo quinquennio.

Per la comprova del suddetto requisito l'operatore dovrà allegare una dichiarazione rilasciata dal soggetto affidatario dell'impianto sportivo che attesti la gestione del bene finalizzata allo svolgimento del calcio ed indichi il periodo di riferimento.

Per la comprova dei requisiti di cui agli articoli 13.2 e 13.3 è ammesso il soccorso istruttorio.

Art. 14 – Subconcessione e subappalto

Il concorrente indica in sede di offerta tecnica (vedere criterio 1.A) le eventuali prestazioni richieste che intende concedere in sub-concessione o in appalto, nei limiti previsti dal capitolato.

In nessun caso può essere affidata in subconcessione l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

L'aggiudicatario, il subconcessionario e l'appaltato sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni richieste dalla concessione.

Art. 15 – Garanzie

Per la presentazione dell'offerta non sono richieste garanzie o cauzioni.

La garanzia sarà richiesta all'atto della stipula della convenzione e dovrà consistere in una "garanzia definitiva", sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% per cento dell'importo complessivo del canone concessorio per l'intera durata del contratto, calcolato sul valore aggiudicato, che copre il mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi relativi alla gestione dello stesso impianto.

La garanzia fideiussoria a scelta del concessionario può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia fideiussoria deve essere rilasciata con le seguenti modalità:

- deve essere emessa e firmata digitalmente;
- essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del comune.

Art. 16 – Modalità di presentazione dell'offerta

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato

alle ore 12:00 del giorno 13 aprile 2026.

Entro il termine previsto, i soggetti interessati dovranno trasmettere la domanda di partecipazione in plico sigillato contenente tutta la documentazione richiesta e descritta nel presente disciplinare, esclusivamente in una delle modalità di seguito indicate:

- consegna a mano all'ufficio protocollo del Comune di Bruino sito in Piazza del Municipio, 3 – Primo piano - tel. 011/9094433 nei seguenti orari di apertura:

- lunedì 9.00 – 13.30;
- martedì 9.00-12.00 / 14.00 – 18.00
- mercoledì – giovedì e venerdì 9.00 – 12.00.

- invio a mezzo raccomandata a/r all'ufficio protocollo del Comune di Bruino sito in Piazza del Municipio, 3 - Bruino (TO), cap. 10090. Farà fede il timbro postale di spedizione della raccomandata che dovrà essere perentoriamente anteriore alla data di scadenza per la presentazione delle domande.

Indipendentemente dalla modalità di inoltro, tutte le domande dovranno pervenire in plico chiuso e sigillato su cui dovrà essere indicato il seguente oggetto: *“Domanda di partecipazione alla procedura per l'affidamento in concessione dell'impianto sportivo di Via Piossasco 35”*.

Non saranno ammesse modalità di invio delle domande diverse da quanto descritto nel presente articolo.

Le domande che perverranno all'ufficio protocollo verranno conservate sigillate fino alla data fissata per l'apertura delle buste amministrative in seduta pubblica, che si terrà almeno 10 giorni dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte al fine di consentire l'arrivo di ulteriori raccomandate spedite entro i termini consentiti.

Non saranno ammesse domande di partecipazione pervenute oltre la data di apertura delle buste amministrative in seduta pubblica. Eventuali partecipanti esclusi per tardività della domanda non potranno far valere alcun diritto nei confronti dell'amministrazione assumendosi ogni rischio di eventuali ritardi postali essendo a conoscenza delle tempistiche indicate nel presente atto.

Per la partecipazione è obbligatorio presentare tutta la seguente documentazione:

- a) documentazione amministrativa: dovrà contenere il modulo di domanda di partecipazione allegato al presente disciplinare con tutti gli allegati indicati (BUSTA AMMINISTRATIVA).
- b) offerta tecnica: dovrà contenere la proposta progettuale, come meglio indicato all'art. 16.B (OFFERTA TECNICA).
- c) offerta economica: dovrà contenere l'offerta economica, presentata sulla base del modello di offerta economica allegato al presente disciplinare (OFFERTA ECONOMICA).

Tutta la documentazione dovrà essere inserita in apposite buste separate e singolarmente sigillate per garantirne la segretezza, e dovrà essere indicato sulla busta il contenuto come segue:

- a) BUSTA AMMINISTRATIVA
- b) OFFERTA TECNICA
- c) OFFERTA ECONOMICA.

L'operatore economico ha facoltà di trasmettere offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte, pur nel rispetto delle modalità di presentazione delle domande.

La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata. Non è necessario provvedere a comunicare all'Amministrazione il ritiro dell'offerta precedentemente inviata, poiché l'annullamento si considera automatico con la sostituzione dell'offerta.

Si precisa inoltre che:

- a. l'offerta è vincolante per il concorrente;

b. con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Fino al giorno fissato per l'apertura dell'offerta tecnica e dell'offerta economica, l'operatore economico può richiedere la rettifica di un errore materiale ivi contenuto di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta o, comunque, la sua modifica sostanziale.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte, le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata. Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante entro il termine fissato da quest'ultima, è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Non saranno ammesse offerte pervenute in modalità diverse da quanto previsto dal presente articolo. Ogni responsabilità per il mancato invio dell'offerta nei termini e nei modi stabiliti è imputabile al soggetto partecipante.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

Art. 16. A) – Busta amministrativa

La Busta Amministrativa contiene la domanda di partecipazione, redatta obbligatoriamente secondo il modello allegato e la documentazione necessaria per la verifica circa la sussistenza dei requisiti richiesti.

Nella domanda di partecipazione il concorrente indica i propri dati identificativi e rilascia le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti di partecipazione, secondo quanto richiesto dal presente disciplinare.

Con la domanda di partecipazione il concorrente dichiara di essere a conoscenza e di accettare le condizioni per la partecipazione alla presente procedura secondo quanto indicato nei documenti di gara elencati all'art. 4 del presente atto.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda originale della procura autenticata.

All'interno della busta amministrativa devono pertanto essere inseriti:

- la domanda di partecipazione secondo il modello allegato compilato in ogni sua parte e firmata dal legale rappresentante o suo delegato,
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante,
- nel caso in cui la domanda sia firmata da un soggetto delegato, occorre allegare la procura in originale e copia dei documenti di riconoscimento in corso di validità del delegato e del delegante,
- atto costitutivo e statuto dell'Associazione/Società Sportiva Dilettantistica senza fini di lucro,
- certificato di attribuzione del C.F. o P.IVA dell'Associazione/Società Sportiva Dilettantistica,
- attestato di avvenuto sopralluogo rilasciato dagli uffici comunali (eccezione fatta per il concessionario uscente esonerato dal sopralluogo)
- i rendiconti per cassa o i bilanci di esercizio a comprova del requisito di capacità economica finanziaria richiesto dall'art. 13.2;

- le dichiarazioni attestanti la sussistenza del requisito di capacità tecnica-professionale di cui all'art. 13.3.

Art. 16. B) Offerta tecnica

L'offerta tecnica deve essere firmata dal legale rappresentante, o persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata inserita nella busta amministrativa.

L'offerta tecnica consiste nella redazione di un elaborato tecnico che illustri, con riferimento ai criteri e i sub- criteri di valutazione indicati nel successivo articolo 19, le caratteristiche del servizio erogato.

L'offerta deve essere redatta in lingua italiana, in formato A4, con caratteri leggibili (stile: Times New Roman 12, interlinea singola, orientamento verticale del foglio, margini 1,5 cm minimo) contenuta in massimo 20 facciate oltre allegati (pertinenti e strettamente necessari alla valutazione dell'offerta).

La Commissione si riserva di non valutare contenuti della relazione tecnica che eccedano le 20 facciate previste.

La struttura dei capitoli della relazione tecnica dovrà essere impostata in modo da consentire l'immediata identificazione e corrispondenza tra i criteri di valutazione dell'offerta tecnica e l'offerta del concorrente.

La proposta dovrà essere rispettosa delle prescrizioni del Capitolato Speciale e quindi immediatamente applicabile e realizzabile.

Art. 16. C) – Offerta economica

L'offerta economica deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante, o persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata inserita nella busta amministrativa.

L'offerta economica consiste nell'indicazione del canone concessorio annuale che il partecipante intende offrire, a rialzo rispetto al canone minimo posto a base di gara e pari ad euro 2.000,00 (iva compresa), con indicazione di due decimali dopo la virgola ed espressa in formato numerico ed in lettere.

Non sono ammesse offerte al ribasso.

Art. 17 – Soccorso istruttorio

Con la procedura di soccorso istruttorio possono essere sanate le carenze, omissioni, inesattezze o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica, modificandola o rendendola incerta.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- a. il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- b. l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

c. il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta tecnica ed economica non è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine affinché siano rese, integrate o regolarizzate le indicazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché le modalità di trasmissione della documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica ed economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 7 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Art. 18 – Criterio di aggiudicazione

La concessione è aggiudicata in base al criterio dell'Offerta Economicamente Più Vantaggiosa (OEPV) individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	90
Offerta economica	10
TOTALE	100

Art. 19 – Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il progetto tecnico, redatto nelle forme sopra indicate, dovrà esplicitare le modalità di gestione dell'impianto, essere rispettoso delle prescrizioni del Capitolato e, quindi, immediatamente applicabile e realizzabile e dovrà, infine, comprendere le seguenti sottosezioni che saranno valutate attribuendo a ciascuna un sotto punteggio massimo come illustrato:

Criterio di valutazione	Dettaglio dei criteri	Modalità di attribuzione dei punteggi	Punteggio per voci	Punteggio totale
--------------------------------	------------------------------	--	---------------------------	-------------------------

1. Progetto sportivo	1.A Il progetto dovrà illustrare le attività di valorizzazione e promozione dello sport come strumento di educazione, formazione personale e coesione sociale, attraverso un utilizzo equo, sostenibile e diffuso degli impianti sportivi da parte della cittadinanza, e l'offerente dovrà illustrare sia le attività sportive che intende realizzare sia le attività accessorie descritte dall'art. 16 del capitolato per le quali potrà indicare eventuali sub-concessionari. Restano fermi gli obblighi previsti da capitolato.	1.A La Commissione nell'attribuzione del punteggio valuterà il carattere multidisciplinare delle attività sportive praticate e praticabili negli impianti al fine della diffusione dell'attività sportiva e del numero degli utenti. Verranno valutati con maggior punteggio progetti di gestione mirati all'applicazione dei criteri ESG (Environmental, Social, Governance).	27	45
	1.B Esperienza nella gestione di impianti simili nell'ultimo decennio. Resta fermo il requisito richiesto dall'art. 13.3.	1.B La Commissione valuterà l'esperienza (documentata) maturata nella gestione di impianti sportivi, ulteriore rispetto ai requisiti di capacità tecnico-professionale richiesti. Per ogni anno di gestione di impianti sportivi ulteriore rispetto ai 3 anni richiesti, rivolti prevalentemente alla pratica calcistica, verrà attribuito 1 punto, fino ad un massimo di 5.	5	
	1.C Campionati a cui si intende partecipare e qualifica degli allenatori.	1.C La Commissione valuterà: 1) l'insieme di tutti i campionati federali a cui è iscritta la società partecipante sommando anche più squadre della stessa categoria, alla data di scadenza del presente avviso, secondo la seguente scala: - 1 campionato: 1 punto - 2 o più di 2 campionati: 2 punti - 1 campionato femminile: 3 punti (non cumulabile con i precedenti). 2) la qualifica tecnica del personale impiegato nello svolgimento delle attività sportive proposte, con attribuzione del punteggio relativo al proprio numero di istruttori federali, alla data di scadenza del presente avviso, secondo la seguente scala: - presenza di 1 istruttore federale: 1 punto - presenza di 2 o più istruttori federali: 2 punti	7	
	1.D Attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani, con particolare attenzione agli impegni specifici, tesi a favorire l'attività sportiva dei ragazzi in età scolare, l'accesso al	1. D La Commissione valuterà l'offerta dei progetti sportivi proposti. Il punteggio verrà assegnato sulla base della varietà e	6	

	calcio nel settore femminile, l'attivazione di corsi di calcio inclusivo e/o integrato. Restano fermi gli obblighi previsti dal capitolato.	della qualità dei progetti presentati.		
2. Piano degli interventi e di gestione dell'impianto	2.A Cronoprogramma delle fasi attuate ed entità degli interventi e delle migliorie che si intende realizzare sull'impianto di Via Piossasco nel corso della concessione che devono essere proporzionati alla durata della concessione. Verranno valutate favorevolmente proposte volte al ripristino del campo da beach volley attualmente in disuso.	2.A La Commissione valuterà i progetti alla luce della contestualizzazione degli interventi, con particolare favore di quegli investimenti che generino un maggiore utilizzo e potenziamento delle dotazioni e delle strutture (a titolo esemplificativo, interventi sui campi, in particolare sul campo da beach volley, sulle strutture sportive in generale, sostituzione e adeguamento delle strutture datate o non funzionanti, etc.), di quelli orientati alla massima efficienza energetica, e a quelli che prevedono l'abbattimento delle barriere architettoniche per una maggior inclusività nella gestione operativa e promozione delle discipline sportive. Il punteggio verrà assegnato sulla base della qualità del progetto e funzionalità rispetto alla struttura.	15	25
	2.B Migliore programmazione nella gestione dei servizi all'interno dell'impianto (pulizia, custodia, manutenzione, attività amministrativa, servizio di somministrazione) e alle figure professionali ivi addette per lo svolgimento di tali attività.	2.B La Commissione nell'attribuzione del punteggio valuterà le modalità di gestione dei vari servizi indicati, la quantità di interventi previsti ed il personale impiegato.	5	
	2.C Tipologia e frequenza delle manutenzioni ordinarie presentata con una relazione corredata di un cronoprogramma. Si rimanda all'art. 14 del capitolato per l'elenco delle manutenzioni richieste.	2.C La Commissione nell'attribuzione del punteggio valuterà la frequenza e la tipologia degli interventi di manutenzioni programmate, secondo le manutenzioni richieste e previste dalla concessione.	5	
3. Interventi a favore del territorio	3.A Proposte di interventi di abbellimento, manutenzione e pulizia periodiche, su spazi pubblici siti nel Comune di Bruino destinati o destinabili alla pratica sportiva o di creazione di nuovi spazi da destinare allo sport.	3.A La Commissione valuterà i progetti proposti che dovranno necessariamente essere realizzabili nel periodo di durata della concessione a cura e spese del concessionario previo ottenimento delle eventuali autorizzazioni necessarie rilasciate dall'ufficio tecnico. Verranno valutate con maggior punteggio gli interventi con il maggior grado di raggiungimento dell'utenza e la maggior previsione di realizzabilità.	10	10

4. Territorialità e collaborazioni	4.A Promozione e valorizzazione delle reti territoriali.	4.A La Commissione valuterà i progetti che sapranno promuovere la collaborazione tra associazioni e/o società sportive operanti sul territorio, anche mediante progetti, proposte, iniziative e/o programmi di collaborazione, anche finalizzate a raggiungere gli obiettivi individuati dal capitolato.	6	10
	4.B Numero di tesserati residenti nel comune di Bruino alla data di presentazione dell'istanza di partecipazione.	4.B La Commissione attribuirà un punteggio sulla base della seguente scala: - fino a 20 tesserati residenti a Bruino: 1 punto - da 21 a 50 tesserati residenti a Bruino: 2 punti - oltre 51 tesserati residenti a Bruino: 4 punti	4	
TOTALE			90 PUNTI	

Al fine di rendere omogenea l'attribuzione dei punteggi agli elementi da valutare, il singolo commissario procederà ad assegnare per gli elementi di valutazione sopraindicati un giudizio tra quelli sotto riportati, al quale corrisponde il rispettivo coefficiente (sono attribuibili anche punteggi intermedi):

GIUDIZIO	COEFFICIENTE	DESCRIZIONE
INADEGUATO	0,00	Questa valutazione si applica quando il servizio proposto è inadeguato rispetto a quanto richiesto ovvero presenta una non rispondenza alle aspettative. Questa valutazione si applica nel caso di assenza di elementi certi per la determinazione del punteggio.
SCARSO	0,20	Trattazione insufficiente e/o descrizioni lacunose che denotano scarsa rispondenza della proposta rispetto il tema costituente il parametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili non risultano chiari, e/o non trovano dimostrazione analitica o, comunque, non appaiono particolarmente significativi.
SUFFICIENTE	0,40	Trattazione sintetica e/o che presenta alcune lacune, e/o non del tutto rispondente o adeguata alle esigenze, contraddistinta da una sufficiente efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili non risultano completamente chiari, in massima parte analitici ma comunque relativamente significativi.
DISCRETO	0,60	Trattazione completa ma appena esauriente o, pur esauriente, non del tutto completa, rispetto alle esigenze, contraddistinta da una discreta efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili risultano abbastanza chiari, in massima parte analitici ma comunque significativi.

OTTIMO	0,80	Trattazione completa dei temi richiesti, con buona rispondenza degli elementi costitutivi dell'offerta alle esigenze e buona efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili risultano chiari, analitici e significativi
ECCELLENTE	1,00	Il parametro preso in esame viene giudicato eccellente. Risulta del tutto aderente alle aspettative e alle potenzialità medie delle ditte di riferimento operanti sul mercato. La presentazione è più che esaustiva ed ogni punto di interesse viene illustrato con puntualità e dovizia di particolari utili ed efficaci in rapporto alla natura del parametro considerato. Le relazioni illustrano con efficacia le potenzialità dell'operatore economico candidato ed evidenziano le eccellenti caratteristiche di offerta prestazionale.

Art. 20 – Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

Criterio di valutazione	Dettaglio dei criteri	Modalità attribuzione dei punteggi	Punteggio per voci	Punteggio totale
1. Offerta economica	1.1) Maggior canone concessorio annuale offerto	La Commissione attribuirà il punteggio maggiore all'offerente che offrirà il maggior canone concessorio e, proporzionalmente, un punteggio inferiore agli altri offerenti secondo la seguente formula: $P = P_{max} \cdot \text{Coff} / C_{max}$ P= punteggio da attribuire Pmax= punteggio massimo attribuibile Coff= canone offerto da valutare Cmax= canone offerto maggiore	10	10

I punteggi verranno considerati con al massimo due cifre decimali, arrotondando l'eventuale terza cifra decimale all'unità superiore se uguale o maggiore di cinque e all'unità inferiore se minore di cinque. La Commissione giudicatrice ha la facoltà nel corso dell'esame delle offerte, di richiedere alle imprese ulteriori chiarimenti e delucidazioni sulle stesse, allo scopo di formulare giudizi più approfonditi e documentati per verificare la congruità dell'offerta.

Art. 21 – Metodo di calcolo dei punteggi

L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata dal punteggio complessivo "P. Totale" più alto, ottenuto sommando il punteggio relativo al criterio di valutazione tecnica (PT) e il punteggio relativo al criterio economico (PE):

$$\mathbf{P. Totale = PT + PE}$$

La concessione sarà aggiudicata all'impresa che avrà presentato l'offerta che otterrà il punteggio più elevato su un totale di 100/100 (100 su 100) punti.

Il punteggio minimo per poter procedere all'aggiudicazione è di 60 punti.

In caso di parità di punteggio, la concessione verrà aggiudicata al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più elevato nell'offerta tecnica; in caso di ulteriore parità, prevarrà il concorrente che avrà ottenuto il punteggio più elevato nella componente dell'offerta tecnica relativa al criterio 1 Progetto sportivo.

Art. 22 – Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. Il Responsabile Unico del Progetto può far parte della Commissione. All'interno della Commissione viene nominato un presidente ed un segretario verbalizzante.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina che ne compromettano l'imparzialità generando situazioni anche solo potenziali di conflitti di interesse. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice è pubblicata sul sito istituzionale nella sezione *"Amministrazione trasparente – Bandi di Gara e Contratti"*.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e può riunirsi anche con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Art. 23 – Svolgimento delle operazioni di gara

Nella sezione *"Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti"* verrà pubblicata la data ed il luogo in cui si procederà all'apertura delle buste amministrative che avverrà in seduta pubblica.

Nella prima sessione, in forma pubblica, il Responsabile Unico del Progetto procederà all'apertura delle sole buste amministrative e verificherà il corretto contenuto secondo quanto richiesto dal presente disciplinare, attivando, se necessario, la procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 17.

Eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara, assunti dal R.U.P., sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

Nella seconda sessione, in seduta riservata, la Commissione giudicatrice procederà all'apertura e alla valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Nella terza sessione, in seduta riservata, la Commissione giudicatrice procederà all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'applicazione del parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

La seconda e terza sessione possono avere luogo anche nella stessa data purché la valutazione delle offerte tecniche si svolga prima della valutazione delle offerte economiche. La data e l'ora di svolgimento verranno pubblicati nella sezione *"Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti"*.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17 e dal presente disciplinare.

Si darà luogo all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e, parimenti, l'Amministrazione ha facoltà di non procedere ad aggiudicazione con provvedimento motivato.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, si procederà in base a quanto indicato nell'art. 21, qualora dovesse permanere la parità di punteggio i concorrenti in situazione di pareggio, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 10 giorni. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga la parità la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio ed il sorteggio avverrà mediante seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria e la comunica al Responsabile Unico del Progetto formulando proposta di aggiudicazione in favore del primo classificato.

L'offerta è esclusa in caso di:

- a. mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- b. presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara;
- c. presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi.

Art. 24 Aggiudicazione della concessione e stipula del contratto

L'aggiudicazione definitiva è formulata a favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta ed è risultato primo in graduatoria, con provvedimento del R.U.P.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente, idonea in relazione all'oggetto del contratto, o non abbia raggiunto il punteggio complessivo minimo richiesto di 60/100, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione della valutazione delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. Nel caso in cui, dall'esito delle verifiche in ordine ai requisiti richiesti, venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti richiesti e dichiarati, si procede all'esclusione con apposito provvedimento.

Il contratto è stipulato entro 60 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

Prima della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 20 del capitolato.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo

mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali eventualmente sostenute.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di concessione, la documentazione richiesta dagli atti di gara.

Il contratto è stipulato per atto pubblico a cura dell'ufficiale rogante del Comune e tutte le spese contrattuali sono a carico del concessionario.

Il contratto di concessione è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- a. gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servizio alla quale sono dedicati;
- b. le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- c. ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione, ai sensi dell'art. 6 della Legge 136/2010, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla concessione comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento al concessionario o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 25 – Trattamento dati personali

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e ss.mm. e ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Il titolare del trattamento è il Comune di Bruino, con sede legale in Bruino Piazza del Municipio 3.

È possibile contattare il Titolare del trattamento ai seguenti riferimenti: telefono: 011.9094411, e-mail ordinaria: comune@comune.bruino.to.it, P.E.C.: comune.bruino.to@cert.legalmail.it.

Il Titolare ha designato quale D.P.O. esterno la società Trust Data Solution Srl contattabile a mezzo e-mail ordinaria al seguente indirizzo: dpo@comune.bruino.to.it.

Per il trattamento in questione il Comune di Bruino può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività o relativi trattamenti di dati personali di cui il Comune di Bruino ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016 con tali soggetti il Comune di Bruino sottoscrive contratti che vincolano il Responsabile al rispetto della normativa vigente. Il trattamento dei dati è necessario per l'effettuazione del procedimento e l'esecuzione degli adempimenti di interesse pubblico (art. 6 par. 1 lett. E, del Regolamento Europeo) ed avviene in modo lecito, corretto e trasparente, nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del Regolamento. I dati personali sono trattati da personale autorizzato, per le finalità istituzionali del Comune di Bruino e possono essere comunicati a terzi secondo quanto previsto dalle normative in materia. I dati saranno conservati per il tempo previsto dalle norme specifiche in materia. I dati sono trattati sia con procedure informatizzate e telematiche, sia con modalità manuali, anche attraverso gestori individuati dal Comune di Bruino.

Gli interessati possono avvalersi, ove applicabili, dei diritti di accesso (art. 15), di rettifica (art. 16), di cancellazione (art. 17), di notifica (art. 19), di portabilità (art. 20), di opposizione (art. 21) rivolgendosi ai contatti sopra indicati.

In ultima istanza, oltre alle tutele in sede amministrativa e giurisdizionale, è ammesso il ricorso all'Autorità Garante: <http://www.garanteprivacy.it>.

L'informativa completa è disponibile tra i documenti sul sito istituzionale <https://comune.bruino.to.it/privacy-policy/>.

Allegati:

- 1) Domanda di partecipazione
- 2) Modello offerta economica

Il Responsabile Unico del Procedimento

Monica Busso

(firmato digitalmente)